**CO.CO.CO. a carattere Amministrativo Gestionale**

**(art.37 - Decreto Legislativo n.36 del 28/02/2021)**

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

**A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA NON PROFESSIONALE**

Con la presente scrittura privata:

### TRA

#### la ASD/SSD …………….con sede in……..C.F……P.IVA……..in persona del legale rappresentante ………………..email………………PEC…………………..

#### (di seguito anche “Committente”) da una parte

#### E

Il Sig./la Sig.ra…………………, nato a………………il …………………… e residente in…………………….., via…………………………………..C.F…………………………… email……….PEC………………

(di seguito anche “Collaboratore”) dall’altra parte

**Premesso**

a)che il Committente è uuna ASD/SSD;

b) che il Commmittente ha constatato la necessità di assicurarsi prestazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile e ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 28/02/2021 n. 36 e s.m.i,;

c) che il Collaboratore ha manifestato il proprio interesse a collaborare a favore del Committente, secondo le modalità di seguito specificate, svolgendo l’attività di cui alla precedente lettera b), purché ciò avvenga nell’ambito di un rapporto di collaborazione autonoma, senza vincolo di orario e di subordinazione, che gli consenta (sempre compatibilmente con l’impegno assunto con il presente contratto) eventuali, ulteriori attività lavorative, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l’espletamento dell’attività sopra indicata;

Tutto quanto sopra considerato e premesso le Parti, come in epigrafe generalizzate, convengono quanto segue.

**Art.1 - Premesse**

1. Le “Premesse” costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

**Art.2 - Natura del rapporto**

1. Il presente rapporto di collaborazione ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2222 e seguenti c.c., 409 c.p.c. e ai sensi dell’ art. 37 del D.lgs. 28/02/2021 n. 36 e s.m.i, essendo espressamente escluso dalle parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro ed essendo la prestazione finalizzata alla produzione del risultato, anche parziale, dell’attività dedotta nel presente contratto.

**Art.3 - Oggetto dell’incarico**

1. Il Committente conferisce al Collaboratore che s’impegna a svolgerlo ai sensi degli artt.2222 e segg., l’incarico di …………………..(a titolo esemplificativo, gli addetti alla raccolta delle quote versate dagli associati, tesserati, praticanti e gli addetti alla tenuta della prima nota contabile ed alla corretta conservazione dei documenti amministrativi). Il Collaboratore si obbliga a prestare la propria opera attraverso l’apporto delle sue prestazioni personali, senza impiego di mezzi organizzati, per il tempo previsto nel presente accordo.

2.Le Parti, nel quadro quivi delineato del rapporto autonomo a carattere continuativo, concordano

che:

- il Collaboratore non avrà obblighi di presenza né di orario presso la sede o gli uffici del Committente;

- all’uopo non sarà attivato alcun sistema di rilevazione o registrazione;

- potrà utilizzare, se ed in quanto gli necessitassero, le strutture e le attrezzature del Committente purché questo non avvenga in maniera continuativa e, in ogni caso, in modo di non interferire nelle ordinarie attività degli uffici;

- il Collaboratore non sarà soggetto ad ordini o direttive di alcun dipendente o funzionario del Committente, né a potere gerarchico di alcuno di essi.

**Art.4 -Durata**

1. Il presente contratto avrà durata a partire dal …… e fino al …….. Alla naturale scadenza del termine anzidetto, il contratto si intenderà risolto tra le parti, salvo esplicito consenso delle stesse, formulato per iscritto, a rinnovarne il contenuto. Le parti potranno recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il Committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del Collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione dell’attività oggetto del contratto..

2.In caso di recesso, il Collaboratore avrà diritto al compenso maturato fino alla data di efficacia del recesso, come innanzi precisata, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute sino a tale data.

3.Le parti pattiziamente convengono a tal fine di ritenere l’attività svolta di uguale valore per ogni mese di durata dell’incarico.

4.Ogni comunicazione che interesserà il presente accordo dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o PEC dalle parti direttamente agli indirizzi in epigrafe indicati.

**Art.5 - Obblighi del Collaboratore**

1. Il Collaboratore è tenuto a svolgere le attività di cui all’art.3 che precede personalmente e gestendo in forma autonoma ed indipendente l’incarico, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione ed in base alle indicazioni programmatiche di massima che il Committente, in occasione di apposite riunioni o briefing, fornirà al solo fine di coordinare, per le proprie esigenze organizzative, le prestazioni del Collaboratore stesso. Il Collaboratore avrà in ogni caso l’obbligo di relazionare per iscritto, su richiesta del Committente circa le prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti.

2.Lo svolgimento delle attività di cui all’art.3 che precede, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti del Committente e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato.

3.Il Collaboratore sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, purché le stesse non risultino incompatibili con l’impegno assunto nel presente contratto ovvero in concorrenza con l’attività svolta dal Committente.

4.Il Collaboratore si obbliga, sin da ora, ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore del Committente, nel rispetto dei criteri di correttezza, diligenza e buona fede, nonché a tenere a proprio carico ogni rischio connesso all’esecuzione del presente contratto ovvero conseguente dalla stessa ed a manlevare il Committente da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di cui al presente contratto, venisse avanzata da terzi in relazione all’operato posto in essere da esso Collaboratore nell’ambito delle attività che formano oggetto del presente contratto.

5.Il Collaboratore è tenuto a mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni e segreti di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all’esecuzione del presente contratto. Il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all’incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

**Art.6 - Obblighi del Committente**

1. Il Committente, a fronte delle prestazioni oggetto del presente contratto rese con le modalità ivi indicate, si impegna a corrispondere al Collaboratore l’importo forfettariamente determinato in complessivi Euro \_\_.\_\_\_,00 (diconsi euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste ai sensi del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i e con esclusione di qualsiasi altra indennità non specificamente prevista.

2.Tale compenso è comprensivo ed assorbe ogni altro emolumento cui il Collaboratore possa accampare diritti a qualsivoglia titolo. Al Collaboratore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per eventuali trasferte purché preventivamente autorizzate e connesse all’esecuzione dell’incarico.

3.Il surriferito importo complessivo, in relazione all’articolazione temporale dell’incarico ed alla richiesta formulata in tal senso dal Collaboratore, sarà erogato, con bonifico bancario, in quote mensili e saranno corrisposte alla fine di ciascun mese, previa predisposizione della regolare documentazione fiscale.

**Art.7 - Clausola risolutiva espressa**

1. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, fermi i diritti di cui al comma 2 dell’art. 4 della presente scrittura e impregiudicate le ragioni ed azioni spettanti alla Federazione per il risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di una o più delle ipotesi di seguito previste:

a) la mancata prestazione dell’attività richiesta dal Committente al Collaboratore secondo i programmi concordati, qualora obiettivamente ciò si protragga per oltre dieci giorni senza giustificato motivo e/o comunque accordo con il Committente;

b) la violazione degli obblighi di correttezza e segretezza;

c) l’esecuzione negligente dell’incarico dalla quale sia derivato nocumento morale e materiale all’attività del Committente.

**Art.8 - Cessione del contratto**

1. Il presente contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal Collaboratore a terzi, in qualsiasi forma e modo e a qualsiasi titolo o ragione, senza il preventivo consenso scritto del Committente.

**Art.9 - Trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo**

**ai sensi del D. Lgs. 36/2021 e s.m.i. 34-35-36**

1. Il rapporto di cui al presente contratto rimane assoggettato alla disciplina fiscale, contributiva ed assicurativa prevista dalla normativa vigente. Nel dettaglio:

- dal punto di vista fiscale, il Committente opererà le ritenute a titolo di acconto delle imposte sui redditi sulla parte di compenso eccedente la fascia annua imponibile di Euro 15.000,00;

- dal punto di vista previdenziale, il Committente procederà all’applicazione dei contributi INPS Gestione Separata, spettanti nella misura dei 2/3 a carico Committente e di 1/3 a carico Collaboratore, come previsto dalle disposizioni dell’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995, sulla parte di compenso eccedente la fascia annua di Euro 5.000,00;

- quanto agli aspetti assicurativi, il Committente provvederà all’iscrizione all’INAIL, ex D. Lgs. n. 38 del 2000 e seguenti.

2. Il Collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità, che le prestazioni che è chiamato a svolgere per il Committente non rientrano nell’oggetto di arte o professione eventualmente dal medesimo esercitata.

3.Il Collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun albo professionale, che non ha obblighi di iscrizione a gestioni o casse previdenziali e di essere iscritto alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e per iscritto tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire, al fine del corretto assolvimento degli obblighi anzidetti.

**Art.10 - Testo unico delle norme di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali - Decreto Lgs. n. 196 del 30/6/2003**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore viene incaricato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”), al trattamento dei dati personali — comuni e sensibili – dei soggetti con cui verrà a contatto nell’ambito delle finalità istituzionali del Committente e nel rispetto della tutela della privacy. La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà essere autorizzata di volta in volta dal titolare del trattamento. La conservazione dei dati avverrà su supporti cartacei e informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata, osservando le seguenti modalità:

a) il trattamento deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza;

b) la raccolta e registrazione dei dati deve essere esclusivamente strumentale agli scopi istituzionali del Committente;

c) il trattamento deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la massima riservatezza.

2. I dati forniti dal Collaboratore saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell’articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.

**Art.11 -Tutela salute e sicurezza d.lgs 81/2008**

Riguardo all'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm, le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente incarico avviene nel rispetto di quanto segue:

a. la conoscenza delle problematiche attinenti all’incarico e l’idoneità del Collaboratore in relazione alle prestazioni assegnate;

b. la ASD/SSD ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l’attività oggetto del presente incarico;

c. le parti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul Lavoro, incidenti

sull’attività oggetto dell'incarico.

Il Collaboratore si impegna a rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro adottate dalla

ASD/SSD.

.**Art.12 - Norme di rinvio**

1.Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente accordo, le parti fanno riferimento, in quanto applicabili, al D.Lgs. 81/2015 art. 2, comma 2, lett. d), agli artt. 2222 e segg. c.c. ed agli artt. 409 e segg. c.p.c..

**Art.13 - Foro competente**

1. Qualsiasi controversia derivante o connessa all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente contratto, sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro di ……., fatto salvo quanto previsto da norme imperative applicabili.

**Art.14 - Disposizioni finali**

1. Eventuali modifiche dei patti dedotti nel presente contratto dovranno risultare da atto scritto.

2.Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà dato motivo.

---------------, lì

Letto, Confermato, Sottoscritto

Il Committente

.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Collaboratore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per approvazione espressa ai sensi e per gli effetti dell’artt. 1341 e 1342 c.c. degli artt. 3 (oggetto del contratto), Art. 4 (durata), Art. 5 (obblighi del Collaboratore), Art. 7 (clausola risolutiva espressa), art. 8 (divieto di cessione del contratto) e Art. 13 (Foro competente).

Il Collaboratore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_